



COMUNE DI GALLIERA
Città Metropolitana di Bologna

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEI GIOVANI.**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 08/02/2021

INDICE

ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DEI GIOVANI	pag. 3
ARTICOLO 2 – FINALITA' DELLA CONSULTA DEI GIOVANI	pag. 3
ARTICOLO 3 – ADESIONE ALLA CONSULTA	pag. 3
ARTICOLO 4 – MODALITA' DI AMMISSIONE, VARIAZIONE E CANCELLAZIONE	pag. 3
ARTICOLO 5 – ORGANI DELLA CONSULTA	pag. 4
ARTICOLO 6 – L'ASSEMBLEA	pag. 4
ARTICOLO 7 – IL PRESIDENTE	pag. 5
ARTICOLO 8 – IMPEGNI DEL COMUNE	pag. 5
ARTICOLO 9 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE	pag. 5
ARTICOLO 10 – NORME FINALI E DI RINVIO	pag. 5

ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DEI GIOVANI

1. Il Comune di Galliera riconosce i valori della partecipazione alla vita sociale e dell'educazione alla democrazia da parte dei giovani. I giovani sono una risorsa, la loro partecipazione attiva e concreta e il loro protagonismo contribuiscono alla costruzione ed alla crescita di una società più democratica, solidale, produttiva e sana. I principi ai quali ci si ispira sono contenuti nel Libro Bianco sulla Gioventù dell'Unione Europea (2001): apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza.

2. Al fine di favorire la partecipazione della comunità alle politiche giovanili del territorio, viene istituita la Consulta dei Giovani quale strumento e canale privilegiato e permanente di comunicazione e di ascolto dei giovani cittadini da parte dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 2 – FINALITÀ DELLA CONSULTA DEI GIOVANI

1. La Consulta dei Giovani è un organo consultivo e propositivo del Comune di Galliera e contribuisce alla promozione e alla partecipazione attiva e democratica del mondo giovanile cittadino.

2. La Consulta ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità:

a) esprimere pareri consultivi sulle attività giovanili che vengono programmate e gestite sul territorio comunale;

b) proporre politiche rivolte ai giovani;

c) suggerire, promuovere e collaborare alla realizzazione di iniziative giovanili;

d) favorire la partecipazione alle attività che promuovono salute, benessere e sano spirito competitivo attraverso lo sport, per l'importante ruolo che ha nella creazione di un positivo spirito di squadra e nell'integrazione sociale tra culture, generazioni e "abilità" diverse;

e) migliorare e promuovere l'educazione e la formazione per tutti;

f) migliorare la diffusione di informazione e azioni di prevenzione su tematiche sanitarie, lavorative, di sicurezza, studio e ricerca;

g) tutelare e valorizzare le risorse fruibili dai giovani presenti sul territorio comunale operando da stimolo per la costruzione di un solido e sinergico rapporto tra l'associazionismo giovanile, le istituzioni, le scuole, le attività sportive, il volontariato, i servizi civici, i centri di aggregazione giovanile e le attività musicali, e il mondo del lavoro.

3. Per il conseguimento dei suoi fini, la Consulta dei Giovani si coordina con le altre istituzioni e gli altri enti presenti e operanti sul territorio del Comune.

ARTICOLO 3 – ADESIONE ALLA CONSULTA

1. Possono aderire alla Consulta i cittadini residenti di età compresa tra i 14 e i 24 anni.

2. Sono iscritti d'ufficio alla Consulta, previo loro consenso, i rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi se e in quanto formalmente nominati dal Comune.

3. Il Sindaco e l'Assessore alle Politiche giovanili, o loro delegati, sono invitati permanenti ai lavori della Consulta senza diritto di voto.

4. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della Consulta, a seconda dei temi trattati, il personale del Comune e/o dell'Unione Reno Galliera, Assessori competenti per le materie in trattazione ed esperti esterni.

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI AMMISSIONE, VARIAZIONE E CANCELLAZIONE

1. Fatta eccezione per i partecipanti che ne fanno parte d'ufficio, indicati al punto 2) e 3) del precedente articolo 3, ai fini dell'ammissione alla Consulta deve essere presentata apposita

domanda scritta al Sindaco del Comune di Galliera utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Servizio Segreteria.

2. La domanda di ammissione può essere presentata in qualunque periodo dell'anno.

3. Ricevuta la domanda di ammissione, il Servizio Segreteria provvede alla verifica dei requisiti prescritti e, entro 30 giorni dalla data di presentazione, provvede a comunicare l'esito istruttorio (di accoglimento o diniego) al richiedente e al Presidente della Consulta.

4. Chi intende recedere dalla Consulta deve comunicarlo per iscritto al Comune. Ricevuta la richiesta di recesso, il Comune provvederà ad aggiornare il Registro della Consulta e a darne comunicazione al Presidente.

5. Ogni due anni il Comune invierà ai componenti una scheda di aggiornamento per verificare il permanere dei requisiti, nonché la volontà di continuare a far parte della Consulta. In caso di mancata risposta e/o di perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione alla Consulta, il Comune provvederà alla cancellazione d'ufficio dal Registro con provvedimento motivato, di cui verrà data comunicazione al Presidente.

6. La Consulta può proporre al Comune, con deliberazione assembleare adeguatamente motivata, la cancellazione dal Registro di una dei componenti aderenti, in uno dei seguenti casi:

- grave violazione del presente regolamento;
- assenza ingiustificata a tutti gli incontri della Consulta nell'arco di un anno solare.

7. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea previa contestazione per iscritto dei motivi e concessione di un termine di venti giorni per replicare. La delibera dell'Assemblea è ratificata dal Comune.

8. La partecipazione alla Consulta è assolutamente volontaria e gratuita.

ARTICOLO 5 – ORGANI DELLA CONSULTA

Sono organi della Consulta dei Giovani:

- l'Assemblea;
- il Presidente.

ARTICOLO 6 – L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta da tutti i giovani residenti nel Comune con età compresa tra i 14 e i 24 anni regolarmente iscritti alla Consulta, di norma non superiore a 30 componenti. L'Assemblea è valida anche senza la maggioranza assoluta dei componenti e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

2. L'Assemblea viene convocata dal Presidente della Consulta almeno tre volte l'anno. L'Assemblea può richiedere in ogni momento la convocazione al Presidente che è obbligato a procedere quando la richiesta è effettuata da almeno due terzi dei componenti. Possono altresì richiedere la convocazione straordinaria della Consulta il Sindaco o l'Assessore alle Politiche Giovanili. Il Presidente dovrà in questi casi convocare l'Assemblea entro 10 giorni dalla richiesta.

3. L'Assemblea:

- elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente;
- delibera su ogni argomento ad essa sottoposto dal Comune;
- delibera sulla costituzione di eventuali gruppi di lavoro tematici.

4. L'Assemblea:

- propone progetti, iniziative o semplici argomenti di discussione relativi a tematiche considerate di interesse per i giovani;
- mantiene i rapporti con l'Amministrazione comunale, in particolare con l'Assessore alle Politiche giovanili, il Sindaco e il Consiglio Comunale;

- propone azioni per mettere in relazione la Consulta con altre organizzazioni, associazioni o istituzioni giovanili.

5. Delle sedute è redatto verbale a cura del Segretario, scelto fra uno dei componenti del collegio. Copia di ogni verbale dovrà essere trasmesso alla Segreteria comunale.

ARTICOLO 7 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è l'organo di massima rappresentanza della Consulta. È eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti con voto palese, salvo diversa richiesta di almeno metà dei membri della Consulta.

2. Il Presidente convoca la Consulta, di sua iniziativa o su richiesta dei soggetti indicati all'art. 6, predisponendo l'ordine del giorno e presiede la seduta.

3. Il Presidente trasmette i verbali, le proposte o i pareri adottati dalla Consulta al Sindaco e all'Assessore alle Politiche Giovanili.

4. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

5. Il Presidente relaziona direttamente al Consiglio Comunale almeno una volta all'anno, preventivamente all'approvazione del Bilancio di previsione, e ogni volta che vengano trattate questioni inerenti tematiche giovanili, presentando osservazioni e/o proposte.

6. Il Presidente e il Vice-Presidente durano in carica per l'intero mandato amministrativo, salvo dimissioni o revoca motivata da parte dell'Assemblea.

ARTICOLO 8 – IMPEGNI DEL COMUNE

1. Il Comune, riconoscendo il valore della Consulta, si impegna ad esercitare un ruolo di supporto nel rispetto di quanto dichiarato negli articoli precedenti, attraverso:

- la concessione di spazi per riunioni e attività ed eventuali strumenti necessari all'espletamento dei servizi di competenza;
- sostegno organizzativo a particolari eventi ritenuti strategici dall'Amministrazione Comunale;
- sostegno ad eventuali iniziative formative dei componenti;
- segreteria organizzativa volta a garantire il funzionamento della Consulta.

2. Il Comune si impegna a far pervenire, su richiesta della maggioranza dell'Assemblea, atti, documenti, studi, dati in suo possesso, attinenti a materie di interesse specifico dei richiedenti, purché di natura divulgabile, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 9 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione, il Comune, entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, pubblica apposito bando con il quale invita i giovani residenti nel Comune di età compresa tra i 14 e i 24 anni a presentare la propria candidatura per la nomina a componente della Consulta.

2. La convocazione della prima seduta è fatta dal Sindaco. Nel corso della prima seduta, presieduta dal membro più anziano, si procederà alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.

ARTICOLO 10 – NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non diversamente disposto dal presente Regolamento, trovano applicazione le leggi statali e regionali vigenti in materia.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di eseguibilità della Deliberazione consiliare di approvazione.

3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono abrogate le norme regolamentari e/o provvedimenti comunali incompatibili nonché non espressamente indicati.